



COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO

Provincia di Oristano

Via Maria Doro n. 5 – 09080 Villa Sant'Antonio
mail: ufficio.protocollo@comune.villasantantonio.or.it
pec: protocollo@pec.comune.villasantantonio.or.it
web: www.comune.villasantantonio.or.it
Tel. 0783/964017 – 0783/964146 fax 0783/964138
P.I./C.F. 00074670951

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 11

**OGGETTO: LEGGE 353/2000 ART. 10 - O.P.C.M. n. 3624/07 - DECRETO
DEL COMMISSARIO DELEGATO N. 1 DEL 21 NOVEMBRE
2007 - ISTITUZIONE DEL CATASTO INCENDI**

del 01-02-2018

L'anno duemiladiciotto ed addì uno del mese di febbraio con inizio alle ore 09:40, **nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco Fabiano Frongia e con l'intervento dei Signori:**

Frongia Fabiano	Sindaco	P
Sanna Alberto	Vice Sindaco	P
Marras Pietro Paolo	Assessore	P
Pau Arianna	Assessore	P

Totale presenti n. 4 e assenti n. 0.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale *Dott. Daniele Fusco*.

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti il **PRESIDENTE** dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

A) La Legge 21/11/2000 n. 353, legge-quadro in materia di incendi boschivi, prescrive all'art. 10 quanto segue:

Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente al incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia

*stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per **cinque anni**, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per **dieci anni**, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, **il pascolo e la caccia.** (comma così modificato dall'articolo 4, comma 173, legge n. 350 del 2003)*

2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. **L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale**, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, **entro i successivi sessanta giorni**, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

B) che con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 Ottobre 2007 n. 3624 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Marche, Molise, Sardegna ed Umbria in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione", il Capo Dipartimento della protezione civile viene nominato Commissario delegato;

C) che con Decreto n. 1 datato 22 Novembre 2007 il Commissario Delegato stabilisce all'art. 1 recante "Istituzione e aggiornamento del catasto incendi" punto 1 che "I Presidenti delle Regioni, o loro delegati, provvedono, con la massima urgenza, a richiedere ai sindaci dei comuni se abbiano provveduto all'istituzione del catasto incendi comunale omissis.....;

CONSIDERATO che tra le disposizioni a cui il Commissario Delegato è autorizzato a derogare, in forza dell'art. 6 della citata OPCM 3624/2007, è ricompreso anche il comma 2 dell'art. 10 della L. 353/2000, e che pertanto il catasto dei soprassuoli

percorsi da incendio può essere istituito anche in mancanza del "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi" di cui all'art. 3, comma 1 della Legge medesima;

RITENUTO pertanto, di provvedere a istituire il catasto incendi;

VISTA la legge 21/11/2000 n. 353;

VISTA l'Ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n. 3624 del 22 ottobre 2007;

DELIBERA DI GIUNTA n.11 del
01-02-2018 COMUNE DI VILLA
SANT'ANTONIO

CONSIDERATO e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

RITENUTO di individuare nell'ufficio Tecnico il responsabile del catasto incendi;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio tecnico di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 della del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali;

Con voto unanime;

DELIBERA

Di istituire, presso l'Ufficio Tecnico, ai sensi della Legge 21/11/2000 n° 353, il "Catasto degli Incendi Boschivi";

Di individuare nell'ufficio Tecnico il responsabile del catasto incendi;

Di demandare al Responsabile dell'Ufficio Tecnico l'adozione di tutti gli atti e gli adempimenti connessi e consequenziali al presente deliberato.

Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. di cui al D. Lgs. n° 267/00. *****

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:

Il Sindaco
F.to Fabiano Frongia

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Daniele Fusco

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS 18/08/2000 N. 267

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rossella Ardu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line dell'Ente all'indirizzo www.comune.villasantantonio.or.it il giorno 07-02-2018 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Notificatore
F.to Rossana Mameli

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Daniele Fusco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Certifico che la presente deliberazione è:

immediatamente esegibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Villa Sant'Antonio, 01-02-2018

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Daniele Fusco

Il presente atto per uso amministrativo in copia conforme all'originale.

Villa Sant'Antonio,

L'Impiegato Incaricato

DELIBERA DI GIUNTA n.11 del
01-02-2018 COMUNE DI VILLA
SANT'ANTONIO